

Sede Centrale

Via Venezia 8
35131 Padova
tel +39 049 8276500
fax +39 049 8276511
direzione.dpss@unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Altre Sedi

Via Belzoni 80
35121 Padova
tel +39 049 8278450
fax +39 049 8278451

Altre Sedi

Via Venezia 15
35131 Padova

Repertorio n. 84/2018
Prot. n. 700 del 08/06/2018

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA (TIPO B)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE**

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la delibera n. 99/2018 del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione del 9 maggio 2018 con la quale è stata approvata l'emanazione di un bando per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati nell'ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari di interesse della struttura: M-PSI/01 "Psicologia generale" – M-PSI/03 "Psicomетria" – M-PSI/04 "Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione" – M-PSI/05 "Psicologia sociale" – M-PSI/07 "Psicologia dinamica";

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di selezione per l'attribuzione di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

È indetta una selezione per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non strutturati nell'ambito dei settori scientifico disciplinari: M-PSI/01 "Psicologia generale" – M-PSI/03 "Psicometria" – M-PSI/04 "Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione" – M-PSI/05 "Psicologia sociale" – M-PSI/07 "Psicologia dinamica" di interesse del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

Gli assegni di ricerca, di durata di n. 12 mesi di importo, lordo percipiente, di Euro 19.367 ciascuno sono banditi ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca nell'ambito dei settori scientifico disciplinari M-PSI/01 "Psicologia generale" – M-PSI/03 "Psicometria" – M-PSI/04 "Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione" – M-PSI/05 "Psicologia sociale" – M-PSI/07 "Psicologia dinamica" e verranno attribuiti per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (di seguito "sede della ricerca").

Inoltre, al fine di sostenere i costi della ricerca dei progetti presentati dai vincitori, sarà riconosciuto un contributo finanziario alle spese di ricerca per un importo massimo di € 1.200.

Il finanziamento potrà essere utilizzato, su proposta dell'assegnista, per l'acquisto di materiale utile (di consumo e/o inventariabile) ai fini della ricerca, per missioni, pubblicazioni e servizi esterni. I materiali inventariabili e/o di consumo sono di proprietà dell'Università di Padova e non possono perciò essere allocati ad altra sede.

Costituisce giusta causa per la revoca del contributo, senza obbligo di preavviso da parte del Dipartimento, la mancata osservanza della proprietà dei beni universitari.

Per la gestione del finanziamento vale, in ogni caso, la normativa prevista nel vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova.

Nelle pubblicazioni risultanti dalle attività di ricerca finanziate dal Dipartimento gli autori sono tenuti a citare i dati identificativi del contributo finanziario ricevuto riportando anno del bando e tipo di finanziamento.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione:

- *i dottori di ricerca o i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post dottorale;*

Il titolo dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando di selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l'ENEA, l'ASI, l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

Art. 3 – Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione con indicato il riferimento **DPSSBIRD1802**, diretta al Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, redatta in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del presente bando all'Albo ufficiale dell'Università, attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: Al Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Via Venezia 8 – 35131 Padova
- 2) spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Al Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Via Venezia 8 – 35131 Padova . Per il rispetto del termine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

In alternativa alla raccomandata a.r. la domanda potrà essere spedita all'indirizzo PEC *direzione.dpss@pec.unipd.it*:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;
- tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare il MB di pesantezza.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande. Non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.

La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta o sull'oggetto della PEC dovrà essere riportato l'oggetto del bando a cui si intende partecipare.

La domanda di partecipazione, redatta come da facsimile disponibile nel sito www.dpss.unipd.it, deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) *se cittadini italiani*: codice fiscale;
- 3) data e luogo di nascita;
- 4) cittadinanza;
- 5) residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
- 6) recapito telefonico, indirizzo mail;
- 7) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- 8) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nell'art. 22 della Legge 240/2010;

- 9) di non avere rapporti di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 10) elenco sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione;
- 11) programma delle attività di ricerca, redatto in lingua inglese, secondo il facsimile reso disponibile al link: <http://www.dpss.unipd.it/news/termine/2>
- 12) la dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate.

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
3. i titoli e le pubblicazioni valutabili ai fini della selezione, elencati nella domanda;
4. progetto di ricerca e relativo formato

Per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

I cittadini non comunitari possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ovvero utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei suddetti casi, al momento del conferimento dell'assegno, gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati dovranno essere comprovati mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 445/2000.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.

Art. 4 – Procedura di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico– professionale, della produttività scientifica, della qualità del progetto proposto nonché di un colloquio da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:

- **per i titoli:** (max punti 10) laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.
- **per il curriculum scientifico-professionale** (max punti 30): svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;

- **per la produttività scientifica** (max punti 30): quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato. Numero massimo di pubblicazioni: 6;
- **per il colloquio**: max punti 15
- **per il progetto di ricerca**: (max punti 15) qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente.

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati, a cura del Direttore della Struttura sede della ricerca, all'indirizzo email indicato nella domanda con almeno 15 giorni di anticipo e sarà comunque pubblicizzata, negli stessi termini temporali al seguente indirizzo: <http://www.dpss.unipd.it/news/termine/2>

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

L'assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.

Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Stipula del contratto

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno ("sede della ricerca").

La struttura "sede della ricerca" concorderà con i vincitori della selezione la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il contratto di assegnista.

La mancata stipula del contratto, nel termine sopra indicato, determina la decadenza del diritto all'assegno.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

I titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

La Struttura provvederà a nominare un Referente sulla base del contenuto del progetto e, per il tramite del Direttore, a garantire la gestione amministrativa del contributo alle spese di ricerca che resterà a disposizione per l'intera durata del contratto di assegnista.

Art. 6 – Diritti e doveri

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale.

I compiti dei titolari degli assegni sono determinati dal contratto individuale di collaborazione. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista

Le modalità di verifica dell'attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono che: alla conclusione del progetto, il titolare dell'assegno dovrà presentare una relazione al Direttore della struttura nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti, comprendente anche una rendicontazione dei costi sostenuti.

Tale relazione, accompagnata dal parere del Referente, verrà valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca. La valutazione negativa dell'attività svolta, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Art. 10 – Norme di salvaguardia

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.

La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Prof.ssa Alessandra Simonelli.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati dall'Università degli Studi di Padova, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova ed ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, dell'Università degli Studi di Padova.

Padova, 7 giugno 2018

Il Direttore del Dipartimento Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione
Prof.ssa Alessandra Simonelli

Alessandra Simonelli